

**DECISIONE N. 1/2003 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI
PRODOTTI AGRICOLI**

del 29 luglio 2003

concernente l'adozione del suo regolamento interno

(2003/703/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'accordo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

DECIDE DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

Il Comitato è copresieduto da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante della Confederazione svizzera (in appresso denominati «i capi delle delegazioni»).

Articolo 2

Segretariato

1. Il segretariato del Comitato è affidato congiuntamente ad un rappresentante della Comunità europea e ad un rappresentante della Confederazione svizzera. I capi delle delegazioni comunicano il nome e il recapito della persona che svolge le funzioni di segretariato per ciascuna parte.

2. I capi delle delegazioni possono convenire di esercitare a turno le funzioni di segretariato per determinati periodi.

Articolo 3

Riunioni

1. I capi delle delegazioni fissano di comune accordo la data e il luogo delle riunioni.

2. Se un capo delegazione chiede la convocazione di una riunione straordinaria, essa è convocata entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta, salvo decisione contraria.

3. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Articolo 4

Delegazioni

1. Prima di ogni riunione, i capi delle delegazioni si informano reciprocamente sulla composizione prevista della loro delegazione.

2. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, all'infuori delle riunioni, sono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo.

3. Il Comitato può invitare delle persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere alle sue riunioni per fornire informazioni su questioni specifiche.

*Articolo 5***Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza relativa all'allegato 11 dell'accordo è inviata al segretariato del Comitato. Il segretariato inoltra una copia di tutta la corrispondenza relativa all'allegato 11 dell'accordo ai capi delle delegazioni nonché alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato, di concerto con i capi delle delegazioni, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. L'ordine del giorno provvisorio è inviato ai capi delle delegazioni al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Se del caso, i punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio solamente se la relativa documentazione è stata inviata al segretariato non più tardi della data di spedizione di tale ordine del giorno.
3. I capi delle delegazioni adottano di comune accordo l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di altri punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio avviene con l'accordo dei capi delle delegazioni.
4. Di comune accordo i capi delle delegazioni possono abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di un caso particolare.

*Articolo 7***Verbali**

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ogni riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato. Dopo essere stato adottato dal Comitato, il verbale è firmato dai capi delle delegazioni e dal segretariato del Comitato. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti.
2. Il progetto di verbale è redatto entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla riunione ed è sottoposto all'approvazione del Comitato conformemente alla procedura scritta di cui all'articolo 9. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal Comitato nel corso della riunione successiva.

*Articolo 8***Adozione degli atti**

1. Le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 19 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo recano la denominazione «decisione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione a da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni del Comitato recano la firma dei capi delle delegazioni.
3. Entrambe le parti possono decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal Comitato.

*Articolo 9***Procedura scritta**

1. Gli atti del Comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo dei due capi delle delegazioni.
2. La parte che propone l'impiego della procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. Quest'ultima risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche del progetto o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, esso viene formalizzato conformemente all'articolo 8.

*Articolo 10***Spese**

Ogni parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della sua partecipazione alle riunioni del Comitato.

*Articolo 11***Riservatezza**

Le decisioni del Comitato sono coperte dal segreto professionale.

*Articolo 12***Gruppi di lavoro**

L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta all'autorità del Comitato, cui devono presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. La relazione deve essere trasmessa al segretariato del Comitato, che la inoltra ai capi delle delegazioni. Detta relazione può contenere delle raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del Comitato.

Per il Comitato misto veterinario

I capi delle delegazioni

Firmato a Berna, addì 29 luglio 2003.

Per la Confederazione svizzera
Hans WYSS

Firmato a Bruxelles, addì 26 giugno 2003.

Per la Comunità europea
Alejandro CHECCHI LANG
